



REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

Art.1 Oggetto

Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito per le entrate ordinarie dall'art. 52 del D.L.vo 15.12.97 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/00, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE COMUNALI

ART. 2


Le entrate comunali sono costituite da: tributi diretti, addizionali, quote di tributi altrui, sovrainposte, contributi, rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, proventi dei servizi pubblici e pubbliche attività, corrispettivi per concessioni di beni demaniali, canoni di uso e godimento di beni detenuti dall'ente, qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità e qualsiasi altra fattispecie similare.

ART.3 REGOLAMENTI SPECIFICI

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura della entrata stessa.

ART.4 Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.

- 
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro la data di approvazione del Bilancio di previsione la tariffa dei servizi viene costituita secondo i criteri indicati dall' art. 117 Co. I del TUEL 267/2000. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di importanti e rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi nel corso dell' esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha incremento retroattivo.
 3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente co. 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogati i canoni i prezzi e le tariffe in vigore, dandone atto con apposito provvedimento. In tal senso si dispone con la delibera di approvazione del bilancio di previsione.
 4. Nel caso in cui il Responsabile dei Servizi Finanziari evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate, ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, la Giunta Comunale, anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre, ha la potestà di disporre l'aumento delle tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso. I canoni di concessione ed i canoni di affitto-locazione per l'utilizzo del patrimonio comunale possono essere fissati con apposita delibera di Giunta entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione, oppure di volta in volta, sulla base delle valutazioni tecnico economiche del Settore tecnico o sulla base di specifici parametri fissati dalla legge, ove esistenti, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

ART. 5

Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni

Le agevolazioni riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, eventualmente da attuare, queste ultime sono immediatamente applicabili. Le pubbliche amministrazioni possono essere esentate dalla tassazione con deliberazioni della Giunta comunale, se non previsto per legge.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilita' della gestione delle entrate e' attribuita mediante il piano esecutivo di gestione, al funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si e' proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall' art. 179 del T.U.E.L. 267/00, entro i dieci giorni successivi all' accertamento medesimo.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, e' attribuita allo stesso nei confronti dei debitori del comune.

Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 co. 5 del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il Responsabile del Servizio e la struttura da esso dipendente cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, quali:

- A) predisposizione e modifica periodica dei regolamenti
- B) determinazione annuale delle tariffe, dei prezzi e dei canoni
- C) individuazione e catalogazione dei soggetti impositivi
- D) formazione degli elenchi e dei ruoli di riscossione annuali
- E) attivita' istruttoria di controllo e verifica
- F) attivita' di liquidazione, accertamento e sanzionatoria

Egli appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione, anche quando il servizio sia stato affidato in concessione a terzi.

ART.7 DENUNCE

Per le entrate ove e' contemplato l'istituto della denuncia, della dichiarazione o di qualsiasi altra forma dichiarativa valgono le norme di cui ai successivi commi del presente articolo.

Le denunce di attivazione, di inizio, di variazione, di cessazione, di voltura e quelli tendenti ad ottenere forme agevolative debbono essere presentate improrogabilmente entro il 31 Dicembre di ogni anno.

L'omessa o la ritardata presentazione della denuncia agli uffici interessati comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le singole entrate.

Tali principi valgono per le Entrate originate da disposizioni giuridiche ed economiche di tipo contrattuale con carattere pubblicistico e non.

ART. 8 Modalita' di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalita' previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune puo' essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale
 - b) versamento sui conti correnti postali intestati al comune per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune Servizio di tesoreria;
 - c) versamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalita' similari tramite istituti bancari e creditizi a favore della tesoreria comunale e/o altre modalita' informatiche qualora attivate.
2. Qualora siano utilizzate le modalita' di cui alla lettera d) del comma precedente i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilita' delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa valuta fissa per il beneficiario per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ART.9

Attivita' di riscontro

1. Il Responsabile del Servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale le risorse umane e materiali attribuitegli, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Il Responsabile del Servizio, allorché non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempienza, può invitare l'utente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un qualsivoglia provvedimento di accertamento e sanzionatorio;
3. Nel precipuo interesse del Comune ed al fine di favorire l'interscambio tra i diversi servizi, tutti gli uffici comunali che gestiscono i servizi comunali sono obbligati:
 - a darsi tempestiva e sistematica comunicazione di rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni, cancellazioni e comunque ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate;
 - a fornire copie di atti ed informazioni al fine di agevolare la fase dell'accertamento e del controllo di pertinenza dei vari uffici.
4. Il comando di Polizia Municipale ed i singoli agenti sono obbligati a fornire ogni utile dato e notizie, rilevabile anche durante la normale attività di vigilanza e di istituto del Corpo, che possa avere rilevanza al fine delle entrate. Sono altresì obbligati a fornire l'assistenza necessaria ad altri organismi comunali, ed accertare, a rilevare inadempienze sul territorio e a comunicarle agli uffici interessati.
5. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Dinigente responsabile informa il Sindaco ed il Direttore e/o Segretario Generale, i quali, se ritengono necessario, adotteranno i provvedimenti amministrativi conseguenti.

6. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione dell'attività di controllo e di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente dalle leggi e dai regolamenti.
7. Le attività di cui al comma 6 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
8. La Giunta comunale, su proposta motivata del Responsabile del Servizio, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata, senza che vi siano costi aggiuntivi a carico dell'utenza.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di informativa al Responsabile del Servizio finanziario per la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e per le altre valutazioni circa gli altri equilibri di bilancio (art. 153 del T.U.E.L. 267/00).

ART. 10

Omissione e ritardo dei pagamenti

La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme dovute per legge o regolamento, non aventi natura tributaria, e' effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento

Le spese di notifica e o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 11

Dilazioni di pagamento

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- A) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni
- B) durata massima ventiquattro mesi
- C) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- D) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalla legge o, mancanza, nella misura legale

E' ammessa la possibilita' di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi gia' dilazionati fino ad un massimo di otto rate in caso di comprovata incapacita' contributiva dovuta ad eccezionali e gravi situazioni economiche dei soggetti obbligati.

Nessuna dilazione o rateazione puo' essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, solo previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura del credito, con la condizione, in caso di riscossione coattiva, che il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta l'automatica attivazione delle procedure esecutive per il recupero dell'intero credito e la conseguente decadenza del piano di rateazione adottato nei confronti del contribuente interessato. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L.20.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

ART. 12 **Riscossione**

1. La riscossione delle entrate puo' essere gestita in proprio dall'Ente o essere affidata, a patto che ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente, con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti individuati dall'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs 446/97 e svolta:
 - A mezzo di aziende speciali (art. 113, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000);
 - A mezzo di Soc. Miste;
 - A mezzo di Società (per Azioni o a Responsabilità Limitata) a prevalente capitale pubblico locale, ex art. 113, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000;
 - In forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni);
 - attraverso i concessionari della riscossione di cui al D.Lgs 112/99;
 - con i soggetti iscritti all'aposto albo ministeriale (D.M. 289/2000)
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria avviene in conformita' alla normativa vigente in materia.
3. In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano solo dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9,
4. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L.30.000 complessive.
5. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.
6. Il comma 4 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 4.

ART. 13
Trattamento dei dati personali

I dati personali e/o sensibili utilizzati e raccolti saranno trattati secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per la tutela dei dati personali e dalla normativa vigente in materia.

ART. 14
Disposizioni finali

E' abrogata ogni altra norma di regolamenti comunali contrastanti con quelle del presente regolamento.

ART. 15

Il presente regolamento viene inviato al Co.re.co. per il controllo di legittimità ed è ripubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni successivi a detto controllo. Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.